



**Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI**

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari sottoscritto:

- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003, n.172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico”*, ed in particolare l'articolo 8 secondo cui *“In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di Polizia Marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo”*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. recante il *“Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172”* ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale n. 146 del 29.7.2008;
- VISTO:** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 03/2001 recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, dall'articolo 6, comma 7 della Legge n. 172/2003 e della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- VISTA:** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”*;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01 giugno 2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. n. 707/2010 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- VISTE:** le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* nelle quali si

dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di Polizia Marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla *distanza dalla costa*, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 (cinquecento) metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 (mille) metri dalle spiagge;

VISTE: le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale per le stagioni estive nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di Sicurezza Balneare, compatibilmente con le specificità locali;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 82/22468 del 03 aprile 2002 con cui è stata trasmesso una Ordinanza *standard* di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;

VISTE: le Circolari del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28 giugno 2005 e prot. n. 02.01.04/31678 del 30 marzo 2006 recante linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo"*;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01.04/34660 del 07 aprile 2006 recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01/13413 del 08 febbraio 2007 nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 40802 del 13 maggio 2013 inerente *"...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile"*;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 91792 del 24 ottobre 2013 inerente l'opportunità di un azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di Sicurezza Balneare *"...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità..."*;

VISTA: la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.02.70/29121 del 29 marzo 2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. n. 13917-P-20 del 20 maggio 2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

VISTA: la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 18981-P-20 del 20 marzo 2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo"*

della professione medica,...” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

VISTA: la Legge 25 marzo 1985, n. 106 e ss.mm.ii. concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;

VISTA: la propria Ordinanza n. 33/2011 del 09 agosto 2011, avente ad oggetto la disciplina dell'attività di paracadutismo ascensionale in mare nell'ambito del Circondario marittimo di Lipari;

VISTA: la propria Ordinanza n. 41/2011 del 30 agosto 2011, avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle attività di immersioni subacquee effettuate da privati a scopo turistico-sportivo, nonché le attività di immersione subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi;

VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 10/2020 del 10 giugno 2020;

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/2018 del 26 febbraio 2018 disciplinante l'attività di noleggio/locazione;

VISTA: la propria Ordinanza n. 20/2020 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto i fenomeni franosi che colpiscono le coste delle isole dell'arcipelago eoliano;

VISTA: l'Ordinanza n. 30/2012 emanata in data 26 giugno 2012 dal Capo del Compartimento marittimo di Milazzo inerente “I limiti di navigazione dalla costa”;

VISTA: la sentenza della Cassazione 15/2/2011, n. 3713 “...*Pertanto, la norma dell'art. 1164 CN, che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche*”;

VISTA: la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – reparto 2°, Ufficio II – con la quale si conferma che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;

VISTO: il D.D.G. n. 225/2022 datato 24.03.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico che determina l'inizio della “Stagione Balneare 2022”;

VISTE: tutte le vigenti normative e misure predisposte dagli Organi Statali e Regionali competenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO: il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 10-bis, come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ed in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della Salute, con propria ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali (...);

VISTO: la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi del richiamato art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022 e che a pag. 5, nella parte dedicata alle “ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE”, sono state definite le indicazioni per le “SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI” che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere;

VISTO: l'Ordinanza del Ministero della Salute del 01.04.2022, avente ad oggetto “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 79 del 4 aprile 2022), con cui sono state appunto recepite le predette «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate, nei termini indicati dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 1 aprile 2022;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché di tutti gli utenti del mare – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio marittimo;

CONSIDERATA: la peculiare conformazione del territorio e, in particolare, delle coste delle isole Eolie e dei relativi fondali, nonché la presenza nelle acque del Circondario marittimo di Lipari, durante la stagione balneare, di un elevato numero di unità da diporto ad uso privato e a scopo commerciale;

RAVVISATA: la necessità di aggiornare e sostituire la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare e di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

ORDINA

CAPO I

(Norme generali)

Articolo 1 – Disposizioni generali

Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti.

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Lipari deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari (attiva 24 ore su 24) ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- **112** (Numero Unico per le Emergenze, chiamata gratuita);
- **1530** (Numero Blu per le emergenze in mare, chiamata gratuita);
- **090.9880819** (sala operativa);
- **via radio sul canale 16 VHF**, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale Unità Costiera di Guardia (UCG) preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica, durante la *stagione balneare*, così come definita dal competente servizio dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, lungo tutte le coste e gli specchi acquei ricadenti nel Circondario marittimo di Lipari, che comprende i litorali dei Comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Leni e Malfa.

Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo ed alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non espressamente previsti dalla presente Ordinanza, sono disciplinati con il Decreto della Regione Siciliana in premessa citato, ovvero con apposite Ordinanze emanate dalle altre Autorità Preposte.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- *Assistente bagnanti* (o *bagnino di salvataggio*) - persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);
- *Costa* - tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune come "spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.
- *Struttura balneare* si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima o privata dove il concessionario/titolare della struttura balneare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).
- *Titolare della struttura balneare* - chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture attrezzate destinate alla balneazione, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo o in area privata ubicata sulla costa;
- *Coste a picco* - coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi;
- *Distanza dalla costa* - distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
- *Fronte mare* - distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area assentita

in concessione;

- Piccoli natanti senza propulsione meccanica - *natante da spiaggia* privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana ad esclusione di scooter acquatici, *jet* e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

(Limiti della navigazione, della balneazione ed uso delle spiagge)

Articolo 4 - Zona di mare riservata ai bagnanti e uso delle spiagge

La zona di mare compresa entro la distanza di 150 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari dalle ore 09.00 alle ore 19.00, così come stabilito dal competente servizio Regionale.

Articolo 5 - Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti

All'interno della zona di mare, di cui all'articolo 4, i concessionari/titolari delle strutture balneari ed i Comuni per le spiagge libere devono assicurare l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a. La zona di mare riservata ai *bagnanti* deve essere segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 (quaranta) centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa* ad una distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a due). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 (cinquanta) e 100 (cento) metri, la segnalazione deve essere realizzata con 3 (tre) gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto;

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura: "*Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*";

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari delle strutture balneari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;

- b. Qualora vi sia un'elevata altezza dei fondali che non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, i concessionari/titolari di struttura balneare ed i Comuni hanno la facoltà di posizionare i gavitelli ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, devono essere fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione deve essere precisata l'altezza del fondale presente a 150 (centocinquanta) metri dalla *costa*;

- c. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, dovranno apporre presso le relative spiagge libere un'adeguata segnaletica in almeno tre lingue (Italiano - inglese - francese) ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura:

ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

- d. I Comuni rivieraschi (per le spiagge libere) ed i concessionari/titolari delle strutture balneari devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto, ovvero il cosiddetto limite delle acque sicure - corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri - mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa e collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 (cinque) metri.

I gavitelli/galleggianti posti all'estremità devono essere saldamente ancorati al fondo. Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, comma 3 con la seguente dicitura in tre lingue (italiano – inglese – francese): **“Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 metri di fondale) – White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre)”**.

Se le coste sono a declivio molto rapido sul mare e le acque sicure terminano prima dei 10 (dieci) metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali e il limite non è segnalato, in prossimità della battigia deve essere apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano – inglese - francese) riportante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto

WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers

ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés”

- e. I corridoi di lancio devono essere segnalati con le modalità di cui all'articolo 14 della presente Ordinanza.
- f. Qualora il Comune rivierasco individui con apposita Ordinanza comunale delle aree insistenti sul demanio marittimo destinate a determinati usi che precludono la presenza di bagnanti all'interno delle stesse, come ad esempio aree destinate al ricovero di natanti, è vietato sostare ad una distanza inferiore a 3 (tre) metri dai limiti esterni dell'area delimitata.

Articolo 6 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela e/o a motore (compresi acqua scooter – jet, propulsori acquatici e similari – surf - kite surf - wind surf - fly board - jetlev flyer - tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici ed elettrici - banana boats - tavole a motore e simili) ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalla costa ed ai 150 (cento) metri dalle coste a picco.

I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità dei limiti sopra citati devono adottare tutte le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

2. Al di fuori delle fasce orarie in cui la zona prospiciente alla *costa* è riservata esclusivamente alla balneazione, nell'arco temporale compreso tra le ore 20:00 e le ore 08:00 del giorno successivo, le unità da diporto in transito possono dar fondo all'ancora in un fondale sicuro con basse profondità anche entro la fascia dei 200 metri dalla *costa* fermo restando l'obbligo di garantire in via continuativa la presenza a bordo dell'equipaggio necessario a garantire la guardiania nonché l'effettuazione di eventuali manovre, in emergenza o in ottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità Marittima che può, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, ordinare l'allontanamento dell'unità.
3. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
 - a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n. 470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
 - b) i piccoli natanti senza propulsione meccanica (vedasi definizione all'articolo 3);
 - c) tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità devono adottare tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.
5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto n. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, relativamente alla navigazione da diporto, si rimanda alle norme e alle specifiche Ordinanze vigenti in materia.

Articolo 7 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

Nella zona di mare compresa tra i 200 (duecento) e i 1000 (mille) metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 (centocinquanta) e i 500 (cinquecento) metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare in assetto dislocante e ad una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi.

Articolo 8 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti e prescrizioni all'utilizzo delle spiagge

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
 - a) all'interno dei porti fino a 100 (cento) metri misurati dai fanali di ingresso in tutte le direzioni;
 - b) fuori dai porti, in prossimità di approdi, punti d'ormeggio, punti di scarica acqua potabile per le isole, passerelle, moli fissi o galleggianti, se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura, per una distanza di 50 (cinquanta) metri dall'unità, dalle relative pertinenze e comunque dai cavi d'ormeggio;
 - c) nelle rade/zone di ancoraggio;
 - d) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi commerciali alla fonda;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
 - f) a meno di 10 (dieci) metri dalle unità di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);

- g) in corrispondenza delle foci dei fiumi e dei torrenti fino a 50 (cinquanta) metri dalla costa;
 - h) a meno di 200 (duecento) metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell'inizio del divieto;
 - i) a meno di 200 (duecento) metri da impianti di itticultura e mitilicoltura;
 - j) a meno di 300 (trecento) metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita Ordinanza sindacale;
 - k) in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze sindacali emanate dai Comuni interessati. A tal fine le amministrazioni dei citati Comuni rivieraschi appongono idonei cartelli monitori;
2. Fuori dalla zona di mare riservata alla balneazione, questa avverrà ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita e, qualora espletata, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante dotandosi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (come quello utilizzato dai subacquei); detta ultima prescrizione potrà non essere applicata qualora la balneazione avvenga con l'ausilio di una unità navale, in tal caso l'unità dovrà issare la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e il nuotatore non potrà allontanarsi oltre 15 (quindici) metri dall'unità di appoggio.
3. Per l'intero anno solare e fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle *coste a picco* sul mare e delle falesie, non interessate da fenomeni franosi, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:
- a) a meno di 10 (dieci) metri dal ciglio;
 - b) a meno di 10 (dieci) metri dal piede, alla base e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.
4. L'uso delle spiagge e le norme di comportamento imposte ai frequentatori delle stesse, sono disciplinate con apposito D.D.G. n. 476 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente richiamato in premessa.
- Fermo restando l'applicazione dei limiti e dei divieti disposti dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, nell'ambito delle spiagge del Circondario marittimo è vietato altresì:
- a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
 - b) il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali da affezione, anche se al guinzaglio, al di fuori di eventuali aree all'uopo destinante ed individuate con apposita Ordinanza sindacale o all'interno di aree oggetto di concessione ove il titolare della stessa individua aree adibite a tale scopo. Sono esclusi dal divieto, i cani in possesso di brevetto di salvamento al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti;
 - c) lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, ed in particolare quelli svolti a mezzo di palloni, tamburelli, frisbee, etc. anche nella fascia riservata alla balneazione fino ad una distanza di 25 (venticinque) metri dal limite delle acque sicure;
 - d) l'esercizio di qualsiasi attività senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e/o da parte degli Enti competenti;
 - e) l'occupazione della striscia di arenile per una larghezza di 5 (cinque) metri dalla battigia del mare perché destinata al libero transito;

- f) campeggiare;
- g) tenere ad alto volume radio, *juke-box*, mangianastri ed in genere apparecchi di diffusione sonora, se ciò rechi oggettiva turbativa alla quiete pubblica;
- h) gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- i) usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- j) effettuare pubblicità sia sulle spiagge e sia all'interno dello specchio acqueo riservato ai bagnanti;
- k) pulire arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione delle competenti Autorità;
- l) occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli, etc.);
- m) alle unità da traffico passeggeri, di effettuare le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri nelle spiagge del Circondario marittimo di Lipari, salvo i casi espressamente autorizzati da questa Autorità Marittima.

- 4.1. I divieti di cui alle lettere a), b), d), e), f), h), i), l), m) restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
- 4.2. Sulle spiagge libere, chiunque può sistemare ombrelloni e sedie a sdraio per uso esclusivamente personale; resta fermo comunque, l'obbligo di rimozione dopo l'uso personale giornaliero (entro le ore 19.00) e il divieto del loro posizionamento sia per conto terzi sia nella fascia di libero transito ovvero a metri 5 dalla battigia.
- 4.3. Per ulteriori prescrizioni circa l'utilizzo delle spiagge, si fa rinvio al Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente che regola la materia.
- 4.4. I titolari di struttura balneare ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti.

CAPO III

(Erogazione del servizio di salvamento)

Articolo 9 - Servizio di salvamento

- 1. I titolari di strutture balneari e i Comuni delle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e, comunque, in quelli destinati alla balneazione previsti dal Decreto del Dirigente competente della Regione Siciliana.
- 2. Il consorzio fra diversi stabilimenti balneari per il servizio di salvamento deve essere preventivamente comunicato all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.
- 3. Le risorse umane e strumentali impiegate nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale organizzazione di ricerca e soccorso con cui vige l'obbligo di collaborazione.
- 4. Ai fini di cui al comma 6, i titolari della struttura balneare ed i Comuni (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) sottoscrivono una dichiarazione (**Allegato n. 1**).

La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque prima dell'avvio del servizio di salvamento e deve essere aggiornata, senza ritardo, in caso di variazioni del personale impiegato nel servizio di assistenza.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il titolare della struttura balneare è responsabile di informare tempestivamente la competente Capitaneria di Porto dell'evento con qualunque mezzo.

In caso di intervento di soccorso, l'assistente bagnanti deve redigere la relativa "scheda comunicazione degli incidenti" che dovrà essere trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'evento (**Allegato n. 2**).

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.
7. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile deve essere effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di apposito brevetto di assistente bagnanti. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno la facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 10 - Assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari deve essere garantito da non meno di n. 2 (due) assistenti bagnanti fino a 160 (centosessanta) metri di fronte mare. Se il fronte mare è superiore, deve essere impiegato un ulteriore assistente bagnanti ogni 80 (ottanta) metri o frazione.
2. Il servizio di salvamento deve essere assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno dello stabilimento balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia secondo le modalità dettate dal Decreto del Dirigente competente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari/concessionari della struttura balneare devono curarne la chiusura ed accertarsi che sia precluso ad essa l'accesso.
3. Gli assistenti bagnanti non devono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza. Ogni postazione deve essere sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.
4. Ove non risulti assicurato il servizio di salvamento, il Pubblico Ufficiale accertatore procederà alla contestazione della violazione ai sensi di Legge e alla diffida del titolare/concessionario della struttura balneare a sospendere l'attività balneare sino al ripristino del servizio di salvataggio, apponendo la cartellonistica ben visibile all'utenza con la dicitura "**ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**" unitamente all'esposizione della bandiera di colore rosso.

Articolo 11 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti devono essere realizzate, a cura dei titolari della struttura balneare, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 (due) metri e collocate in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontata da un ombrellone di colore rosso.
2. Le postazioni di salvataggio devono essere indicate da apposito pennone sul quale deve essere issata a cura degli assistenti bagnanti, su disposizione del titolare della struttura balneare o dell'Autorità Marittima, una delle seguenti bandiere:
 - a) bandiera bianca per indicare la regolare attivazione della postazione;
 - b) bandiera gialla per indicare il pericolo minimo dovuto alle condizioni meteomarine ed obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
 - c) bandiera rossa per indicare la balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteomarine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa devono essere, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnante.
3. Presso ogni struttura balneare devono essere affissi sia all'ingresso che sotto ogni postazione di salvataggio, i cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 5, co.1, lett. a) e delle bandiere di segnalazione con le diciture elencate di seguito:
 - bandiera bianca: "tempo buono e regolare attivazione della postazione - *white flag: good weather conditions, lifeguard on duty* - *Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée*";
 - bandiera gialla: "causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open* - *Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*".
 - bandiera rossa: "balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar* – *Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*";Anche durante l'esposizione della bandiera rossa l'assistente ai bagnanti dovrà stazionare sull'apposita piattaforma di assistenza ai bagnanti.
4. Ogni postazione di assistente bagnante deve possedere le seguenti dotazioni che devono essere immediatamente disponibili all'uso:
 - a) n. 1 (uno) binocolo;
 - b) n. 1 (una) maschera e snorkel;
 - c) n. 1 (uno) paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
 - d) n. 1 (uno) megafono;

- e) n. 1 (uno) rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 (duecento) metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale deve essere assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- f) un casco di protezione e delle calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa del fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa);
- g) n. 1 (uno) fischietto;
- h) n. 1 (uno) giubbotto di salvataggio;
- i) n. 1 (uno) telefono cellulare di servizio (il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima con la scheda censimento allegata alla presente Ordinanza – **Allegato n. 1**);
- j) un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri di emergenza nonché quelli telefonici degli Enti come di seguito indicato:
- Numero Blu per le Emergenze in Mare 1530;
 - Numero Unico di Emergenza Europeo 112;
 - Ufficio circondariale marittimo di Lipari;
 - Ospedale (il più vicino);
 - Carabinieri;
 - Guardia di Finanza;
 - Vigili del Fuoco;
 - Polizia Municipale.

Articolo 12 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare o spiaggia libera deve essere assicurata la presenza di un pattino di salvataggio di colore rosso e recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" o simili.
L'unità in nessun caso può essere destinata ad altri usi.
2. Il mezzo deve essere posizionato direttamente sulla battigia o, comunque, in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permetta una collocazione idonea, il mezzo deve essere posizionato direttamente in acqua.
3. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, deve essere tenuto sempre armato (con remi e scalmi) e deve essere dotato di:
 - a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri;
 - b) un mezzo marinaio/gaffa;
 - c) un'ancora.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è data facoltà al titolare/concessionario della struttura balneare di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all'unità navale destinata al servizio di salvamento, un ulteriore mezzo nautico o una moto d'acqua (*acquascooter*), che dovrà essere posizionata a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:
 - a) dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio circondariale marittimo di Lipari formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale dovranno essere indicati:

- i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica – brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - le caratteristiche e le dotazioni della moto d'acqua;
 - la polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - la dichiarazione da parte del concessionario/titolare della struttura balneare di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio;
- c) le moto d'acqua dovranno essere destinate esclusivamente all'attività di salvamento e dovranno recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- d) le moto d'acqua dovranno essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) le moto d'acqua dovranno essere dotate di barella per il salvamento assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- f) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti ecc.).

Articolo 13 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'assistente bagnanti, a norma dell'articolo 359 del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente di un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n. 13589 datata 12 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione).
2. L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai concessionari/titolari della struttura balneare, deve rispettare le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni:
 - a) stazionare nelle aree di competenza (postazione, battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio);
 - b) portare sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
 - c) indossare sempre una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvamento" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
 - d) posizionare le dotazioni di cui all'articolo 11 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e assicurarsi che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 12;

- e) issare una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 11;
- f) assicurarsi che la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia sia mantenuta libera.

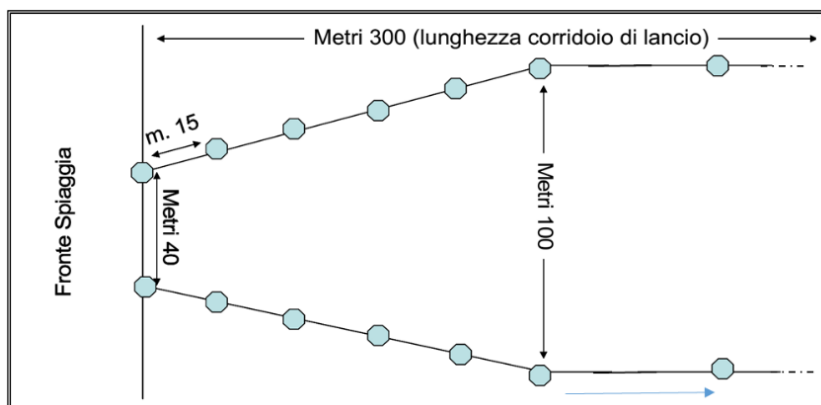
Articolo 14 – Altre dotazioni dello stabilimento balneare

1. Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, deve essere dotato di:
 - a) salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare in concessione, sulla battigia;
 - b) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;
 - c) apposito locale adibito ad infermeria presso cui è disponibile:
 - n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
 - n. 3 (tre) bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna); un riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili (le bombole monouso non necessitano di tale presidio);
 - n. 1 (uno) saturimetro arterioso;
 - n. 3 (tre) cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - *pocket mask* per respirazione bocca/naso/bocca;
 - n. 1 (uno) apribocca a vite o sistema simile;
 - n. 1 (una) pinza tiralingua;
 - n. 1 (una) barella;
 - n. 1 (uno) pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
 - n. 1 (una) valigetta pronto soccorso nautica Tab. “D”, conforme al D.M. n. 279 del 25/05/1988 anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
2. È facoltà dei titolari di strutture balneari dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente Ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* (**Allegato n. 3**), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad

informare immediatamente l'Ufficio circondariale marittimo di Lipari delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 15 - Corridoi di lancio, Campi boe e Pontili galleggianti

1. I corridoi di lancio sono aree, posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e profondità pari a 300 (trecento) metri dalla costa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i kite-surf;
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 (quindici) metri nei primi 100 (cento) metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 (cinquanta) metri o frazioni;
 - c) segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - d) segnalazione sulla costa con cartello idoneo riportante la dicitura *“corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite”*.
3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lettera a) i corridoi di lancio impiegati per il transito dei kite-surf hanno una larghezza non inferiore a 40 (quaranta) metri in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 (cento) metri alla distanza di cento metri dalla costa, come da schema esemplificativo sotto riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di cento metri dalla costa.



4. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione deve essere effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
5. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
6. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:

- a) concessionari di stabilimenti balneari/titolari di struttura balneare se effettuano attività di noleggio / locazione o *diving*;
 - b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge e/o isole per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla vigente Ordinanza sul noleggio (di cui si allega stralcio).
7. I concessionari dei campi boe, all'inizio dell'attività, dovranno posizionare ai quattro angoli di delimitazione del campo boe, n. 4 (quattro) gavitelli di colore giallo con installato sulla sommità un miraglio con forma ad "X" e aventi portata luminosa "un miglio nautico" e caratteristica lampeggio: 0.5 – 3.5, comunicando le coordinate geografiche dei succitati segnalamenti marittimi all'ufficio demanio di questa Autorità Marittima.
- I gavitelli di segnalazione cui sopra non potranno essere utilizzati in alcun modo per l'ormeggio di natanti/imbarcazioni.
- I gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) di uguale colore comunque diverso da quelle di delimitazione (ovvero gialle);
 - b) riportare la denominazione della ditta concessionaria ed il numero progressivo del gavittello.
- Il posizionamento del campo boe dovrà essere conforme a quanto previsto dalla concessione demaniale anche per quanto concerne il numero dei gavitelli ove previsto. I concessionari dei Campi Boe e Pontili Galleggianti dovranno essere muniti di apparato ricetrasmittente ad onde metriche (30 - 300 MHZ), VHF MARINO, sempre acceso durante lo svolgimento della attività balneare, e sintonizzato sul canale 16 di soccorso. Inoltre, i concessionari, all'inizio della stagione balneare dovranno comunicare il numero esatto dei gavitelli posizionati all'interno dello specchio acqueo in concessione.
8. E' obbligo di tutti i concessionari avere a disposizione copia dell'atto di concessione demaniale marittima completa di allegati e documentazione integrativa nonché copia della ricevuta dei pagamenti dei canoni demaniali afferente l'occupazione, al fine di consentire alle forze di polizia l'effettuazione dei dovuti controlli.

Articolo 16 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

- 1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere devono assicurare il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 apponendo le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 5, lettere a) e b).
- 2. I Comuni, se non possono garantire il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 5, lettere a) e b) devono provvedere all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- **“Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. NO LIFEGUARD - *Baignade dangereuse pour le manque de service de secours appropriée*”.**
- **“Limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water boundary not marked - *Limite les eaux interdits à la navigation non signalée*”.**

- **“Limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – Safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - *Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée*”.**

I Comuni devono verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedere, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni hanno la facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

CAPO IV

(Disposizioni finali)

Sezione 1 – Altri divieti

Articolo 17 - Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta le prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti negli orari definiti dal competente Servizio Regionale per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. n. 1639/1968 e il D.lgs. 04/2012.
2. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e comunque in presenza di bagnanti, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa, da natanti o subacquea professionale e/o sportiva, all'interno dell'area riservata alla balneazione. E' consentito effettuare la pesca ricreativa/sportiva all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 07:00 del giorno successivo.
3. E' sempre vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).
4. Per l'intero anno solare la pesca è vietata nelle zone dove vige il divieto di balneazione.

Articolo 18 – Diporto Nautico

(Altri divieti vigenti durante la stagione balneare)

1. La circolazione di piccoli natanti a remi nonché dei natanti comunemente chiamati jole, pattini, sandolini, mosconi ed altre unità similari è consentita soltanto entro e non oltre i 200 (duecento) metri dalla *costa*, in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli, in modo da essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio in caso di pericolo. In ogni caso non dovranno arrecare pericolo ai bagnanti, prestando la massima attenzione.
2. Le tavole a vela ed i natanti a vela con superficie velica non superiore ai 4 (quattro) metri quadrati devono navigare nella fascia di mare compresa tra i 200 (duecento) ed i 1000 (mille) metri dalla *costa*, esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.
3. La disciplina dello sci nautico - anche esercitato per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggate, da società sportive, da scuole di sci ed altri sodalizi - è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960 del Ministero della Marina Mercantile così come modificato con D.M. 15 luglio 1974.

Tale sport dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla costa nel rispetto dei limiti della navigazione stabiliti dalla vigente Ordinanza della Capitaneria di porto di Milazzo. Questa disciplina è vietata nei porti, nelle rade ed entro il raggio di 1 (uno) chilometro dall'imboccatura degli stessi nonché in tutti gli specchi acquei interdetti alla balneazione.

4. Gli acquascooter, disciplinati da propria specifica Ordinanza, possono circolare nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti condizioni:

- a) l'alaggio, il varo, la partenza e l'approdo di questo tipo di natanti è consentito dai porti, dagli approdi, dai pontili galleggianti, dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo degli scooter acquatici, dai campi boe o dalle piattaforme galleggianti;
- b) l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire alla velocità massima di 3 (tre) nodi;
- c) gli acquascooter, le moto d'acqua ed i mezzi simili devono navigare esclusivamente in ore diurne nel tratto di mare compreso tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa;
- d) i locatori di scooter acquatici e natanti simili devono dotare gli stessi di acceleratore a ritorno automatico nonché di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

5. L'impiego delle tavole con aquilone (kite-surf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età.

Durante l'utilizzo del *kite-surf* è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente una cintura di salvataggio ed un caschetto di protezione di tipo omologato;
- b) dotare il *kite-surf* di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e di sventarla, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il *kite-surf* con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido (tipo sci nautico) su una delle due linee, mentre l'altra linea può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire comunque lo sventamento dell'ala. Per il *kite-surf* con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido tipo sci nautico sul *de-power* (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- d) è vietato lasciare il *kite-surf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- e) è vietato navigare all'interno dei porti, delle rade e degli approdi del Circondario marittimo di Lipari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- f) navigare a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di Lipari.

6. Il volo da diporto o sportivo in mare o in zona demaniale marittima è disciplinato dalla Legge 25 marzo 1985, n.106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n.133.

E' vietato:

- a) sorvolare, per l'intero anno solare, le spiagge e gli specchi acquei antistanti, le unità navali di qualsiasi tipo, nonché i porti e gli approdi del Circondario marittimo di Lipari con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (idrovolanti, mezzi anfibi in genere o droni) e per qualsiasi scopo, ad una quota inferiore ai 300 (trecento) metri ovvero 1000 (mille) piedi, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - b) effettuare ammaraggi occasionali all'interno di aree portuali, nonché ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dall'ingresso dei porti e degli approdi dell'Arcipelago eoliano, dalle spiagge frequentate dai bagnanti, dalle navi in rada, nonché lungo le rotte delle navi e dei mezzi veloci di linea. ed a meno di 100 (cento) metri dalle *coste a picco* sul mare.
7. L'attività di paracadutismo ascensionale (*parafly*) può essere svolta esclusivamente ad una distanza superiore ai 500 (cinquecento) metri dalla *costa*, in orari diurni, con condizioni meteomarine favorevoli. Per i dettagli si rimanda alla propria Ordinanza vigente in materia.
8. Il noleggio e la locazione delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della Legge 08.07.2003, n. 172).
- Per quanto concerne i natanti da diporto vige il regolamento che disciplina le attività di noleggio e di locazione per gli usi ricreativi e turistici lungo il litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Lipari, approvato e reso esecutivo con propria Ordinanza vigente.
9. L'utilizzo di *banana boats* ovvero mezzi galleggianti da traino simili deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) non devono essere rimorchiati bagnanti in numero superiore a quello indicato dal fabbricante, o comunque minorenni;
 - b) deve essere fornita agli eventuali clienti esauriente informazione sul tipo di attività che si intende intraprendere con i suddetti mezzi;
 - c) in tutti i casi le persone trainate devono essere munite di cintura di salvataggio e, qualora necessari, degli ulteriori dispositivi di sicurezza individuali e collettivi a seconda della distanza dalla *costa*;
 - d) i dipendenti delle ditte di noleggio incaricati quali esperti di nuoto devono essere muniti di apposito brevetto;
 - e) non potranno essere effettuate evoluzioni, con tali mezzi trainati, al fine di far cadere violentemente in mare le persone trasportate;
 - f) per l'accesso in mare dei suddetti mezzi dovranno essere esclusivamente utilizzati corridoi di lancio nel rispetto delle prescrizioni di questa Ordinanza di Sicurezza Balneare;
 - g) la disciplina di tale sport può essere svolta esclusivamente a distanza superiore ai 500 (cinquecento) metri dalla *costa*, in orari diurni, con condizioni meteomarine favorevoli e durante la stagione balneare.
10. L'utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è consentito ai maggiori di 16 (sedici) anni, in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, nonché ad una distanza non inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalla *costa* nel periodo di stagione balneare.

L'impiego di tale dispositivo acquatico dovrà essere segnalato con la presenza di un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri.

Nel caso in cui il citato dispositivo acquatico venga impiegato da soggetti minorenni deve essere presente una persona maggiorenne in assistenza.

Oltre alle limitazioni sopra riportate, l'uso di acquascooter subacquei non è consentito nelle seguenti località del Circondario marittimo di Lipari:

- a) all'interno del porto ed entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dello stesso;
- b) ad una distanza inferiore ai 300 (trecento) metri dagli impianti fissi di pesca;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a una distanza inferiore ai 300 (trecento) metri dalle navi mercantili, dalle navi militari e da unità e da imbarcazioni alla fonda;
- d) in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- e) nelle zone riservate alla balneazione durante la stagione balneare.

Le e-bike acquatiche "Manta 5 XE1" munite di Hydrofoil e similari, possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Le predette unità devono inoltre:

- essere condotte con un'età minima di 16 anni;
- navigare fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando appositi corridoi di lancio;
- essere provviste di certificato di assicurazione;
- essere condotte con idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con il mezzo in questione osservando tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni;
- essere assoggettate in caso del suo utilizzo commerciale (locazione e/o noleggio) al Decreto 1 settembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 11 del 15.01.2022) ed alla relativa ordinanza vigente in materia;

11. L'esercizio di attività subacquee a scopo ricreativo e sportivo è disciplinato da propria specifica Ordinanza vigente.

12. Tutte le attività ricreative disciplinate con la presente Ordinanza possono essere esercitate esclusivamente in orari diurni e nel rispetto di tutte le norme di settore, ivi comprese le locali Ordinanze di disciplina dei limiti di navigazione nonché di sicurezza balneare vigenti.

Resta inteso che le suddette attività, se effettuate per conto terzi, sono soggette alla generale disciplina delle Ordinanze inerenti le attività svolte sul demanio marittimo, salvo il rispetto di ulteriori norme specifiche in funzione del tipo di attività e/o luogo di svolgimento delle stesse.

13. Disposizioni speciali:

- sono vietati la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o di cose entro 150 (centocinquanta) metri dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell'Arcipelago eoliano, nonché dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili delle

zone costiere dove è già evidente l'accumulo di materiale franato ed, in particolare, nelle località indicate con propria Ordinanza vigente;

- è vietato, altresì, inoltrarsi a nuoto ovvero con qualsiasi mezzo nautico (inclusi i piccoli natanti senza propulsione) nelle grotte naturali esistenti lungo le coste delle isole dell'Arcipelago eoliano così come specificato con propria Ordinanza vigente;
- è vietato, altresì, navigare e/o sostare nel tratto di mare antistante la "sciara del fuoco" compreso tra Punta delle Chiappe e Punta Labronzo dell'isola di Stromboli così come specificato dall'Ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Milazzo;
- Nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, è vietato effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto in mare o sulle spiagge. L'eventuale scarico dei liquami non trattati - per le unità da diporto omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore o uguale a 15 e dotate di servizi igienici - deve avvenire in ottemperanza alle norme vigenti con particolare riguardo alle modalità ed alla distanza dalla costa.

Articolo 19 – SARS-CoV-2

Tutte le attività oggetto della presente Ordinanza potranno espletarsi, qualora consentite e praticabili, in osservanza di tutte le misure, i protocolli e le "linee guida" previsti nei vigenti provvedimenti emanati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 dai competenti Organi Statali e Regionali, nonché di tutti quelli futuri che verranno predisposti in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, a cui si fa espresso rinvio.

Le violazioni delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus Covid-19, sono punite con le modalità e con le sanzioni pecuniarie stabilite dalle vigenti disposizioni di legge nella specifica materia.

Sezione 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 10/2020. Ogni riferimento presente sulla segnaletica monitoria non ancora aggiornata si intende riferito alla presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e la sua divulgazione sarà altresì assicurata mediante trasmissione ai comuni rivieraschi, alle altre Amministrazioni interessate e mediante l'inserimento nella pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari/>).

Articolo 21 - Obbligo di affissione

La presente Ordinanza dovrà essere esposta dai titolari/concessionari delle strutture balneari all'ingresso delle stesse, dai titolari delle concessioni riservate alla nautica da diporto ed all'interno dei negozi di articoli di pesca e nautico-sportivi siti nei Comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni a cura dei responsabili in formato 50 x 70 cm.

Articolo 22 - Sanzioni e diffide

1. I contravventori di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) nonché ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e per quanto applicabili, ai sensi del Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 in materia di pesca.
2. Altresì ove non siano assicurate le prescrizioni di cui al Capo III della presente Ordinanza, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, oltre ad essere applicate le sanzioni previste da questo articolo, in caso di gravi inadempienze, si applica, la chiusura immediata della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio di assistenza e di salvataggio.
3. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il titolare della struttura balneare, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato ad:
 - a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con ogni consentita urgenza e comunque non oltre l'apertura al pubblico del giorno successivo;
 - b) issare la bandiera rossa sulla postazione del bagnino sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - c) informare l'Autorità Marittima competente dell'avvenuta regolarizzazione.

Lipari, *(data della firma digitale)*.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare

Scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

in via _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) n. _____ / _____ quale titolare della società _____
	per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel Comune di _____ in via _____
	Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____
	☐ funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____
	per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza; Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti che verranno impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare Anno _____ impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B

DATI ASSISTENTI BAGNANTI

Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).

- | | | |
|--|-------------|----------------------------|
| 1. | nome: _____ | na _____ |
| _____ | il _____ | cell. _____ |
| _____ | brevetto | _____ |
| rilasciato da _____ | n. _____ | con scadenza in data _____ |
| _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella)</i> ; | | |
| 2. | nome: _____ | na _____ |
| _____ | il _____ | cell. _____ |
| _____ | brevetto | _____ |
| rilasciato da _____ | n. _____ | con scadenza in data _____ |
| _____, tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella)</i> ; | | |

3. nome: _____, nato a _____
il _____

cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____
il _____

cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____
il _____

cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____
il _____

cell. _____, brevetto rilasciato da _____

n. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione, data

_____, _____

In Fede

Allegato 2 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare

--

(Intestazione ed estremi dell'Associazione/Concessionario)

SCHEDA COMUNICAZIONE DEGLI INCIDENTI

All' Ufficio circondariale marittimo di Lipari

☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNONE INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO – ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE ☐ TRAUMA (INDICARE PARTE DEL CORPO) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA ☐ DOLORE ALL'ADDOME	☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO ☐ DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA ☐ ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ SERVIZIO 118 ☐ ALTRO (specificare)
BREVE DESCRIZIONE DELL'AVVENIMENTO – ANNOTAZIONI	
Nome in chiaro e recapito telefonico compilatore	FIRMA

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile al Ufficio circondariale marittimo di Lipari e deve essere redatta dal personale intervenuto o dal Legale rappresentante dell'Associazione/Concessionario.

Allegato 3 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare

Check-List di autoverifica

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile (art. 19 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
2	possesto della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. (art. 36 cod. nav.)	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del <i>fronte mare</i>. (art. 5, co. 1 lett. a), dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt., profondità pari a 300 mt. dalla costa – delimitato da gavitelli gialli o arancione collegati da sagola galleggiante distanziati ad intervalli di 15 mt. nei primi 100 mt. e successivamente ad intervalli di 50 mt., segnalato all'imboccatura a largo con bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione e a terra con cartello idoneo. (art. 14, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancora, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (art. 11, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
6	Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti e limite acque sicure. (art. 5, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
7	una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna, munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini; Saturimetro arterioso; 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini; pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca; 1 barella; Un pallone di ventilazione autoespansibile "ambu" corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti. (art. 13 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
8	una postazione degli assistenti ai bagnanti su piattaforme sopraelevate di almeno 2 mt. rispetto al livello del mare sormontata da un ombrellone di colore rosso collocato in posizione tale da permettere la migliore visibilità dello specchio acqueo di competenza con apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 10, co.1 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
9	N. 2 assistente bagnante(con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare N.1 assistente ai bagnanti per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. (art. 9 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: N.1 binocolo; n.1 maschera con snorkel, un paio di pinne da salvamento o mezze pinne; N. 1 megafono, N.1 rullo fissato su palo alla terra ferma con mt.200 di sagola galleggiante all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube, N°1 casco di protezione, calzature antiscivolo (solo in caso di costa rocciosa); (art. 10 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 13 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
12	Esposizione dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte. (art. 19, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera. (art. 12, co. 2 lett. f) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
14	comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. (art. 8 co,4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima n. _____ rilasciata in data ____/____/____
dal Comune di _____
Estensione del fronte mare metri _____.
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione n. _____ rilasciata in data ____/____/____.
Gestione _____.
Data _____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-